

Edizione di mercoledì 26 settembre 2018

DIRITTO SOCIETARIO

Valutazione della partecipazione del socio recedente

di **Sandro Cerato**

CRISI D'IMPRESA

Ammissibile la falcidia dell'Iva nel concordato preventivo

di **Angelo Ginex**

IVA

Il regime Iva delle prestazioni di chirurgia estetica

di **Marco Peirola**

PENALE TRIBUTARIO

Reati tributari e rapporti con il sequestro e la confisca

di **Luigi Ferrajoli**

IVA

Costituzione del Gruppo Iva: dichiarazione entro il 15.11

di **EVOLUTION**

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

DIRITTO SOCIETARIO

Valutazione della partecipazione del socio recedente

di **Sandro Cerato**

A seguito dell'introduzione della riforma del diritto societario (operante sin dal 2004), le fattispecie di **recesso legale dalle società di capitali** sono state ampliate, ed in tal senso gli [articoli 2437 e ss. cod. civ.](#) (per le S.p.A.) e l'[articolo 2473 cod. civ.](#) (per le S.r.l.) contengono le regole da seguire per lo **scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio**.

Per la valutazione della quota del socio recedente l'[articolo 2473, comma 3, cod. civ.](#) dispone che il rimborso debba avvenire *“in proporzione del patrimonio sociale. Esso a tal fine è determinato tenendo conto del suo **valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso**”*.

In tale contesto, è interessante ricordare che la **Fondazione nazionale Commercialisti** (documento del 30 aprile 2015) ha esaminato i criteri di valutazione della partecipazione, in primo luogo per quanto riguarda il **recesso dalla S.r.l.** In tal caso, secondo la Fondazione, il riferimento generico al **valore di mercato** non vincola in alcun modo in merito al metodo utilizzabile per la determinazione del predetto valore, con la conseguenza che **si potrà utilizzare il metodo valutativo che risulterà più idoneo in base alle caratteristiche della società**, alla composizione del patrimonio ed al settore in cui opera.

Il documento evidenzia che la dottrina maggioritaria ritiene maggiormente idoneo il metodo patrimoniale in quanto l'elemento patrimoniale è senza dubbio centrale rispetto alla **valutazione della partecipazione del socio recedente**, anche se il metodo **reddituale** e quello **finanziario** possono essere utili per integrare il metodo patrimoniale stesso o per la verifica della stima ottenuta con il predetto metodo.

Ulteriore aspetto affrontato riguarda la possibilità di inserire nello statuto sociale una **clausola derogatoria del criterio legale del valore di mercato**, prevedendo la valutazione con altro criterio fino a spingersi alla determinazione in base al **patrimonio netto contabile**. Sul punto, il documento della Fondazione pur riconoscendo che l'autonomia statutaria può individuare specifiche modalità per arrivare alla **determinazione del valore di mercato**, sono da considerarsi **illegittime** eventuali clausole di valutazione della partecipazione in misura pari al mero patrimonio netto contabile della società.

Per quanto attiene all'**approccio valutativo**, poiché la norma si riferisce alla **proporzione rispetto al valore del patrimonio sociale**, a differenza di quanto avviene in caso di cessione delle partecipazioni, nell'ipotesi di recesso non si dovrebbe tener conto di premi di maggioranza o sconti di minoranza, né di eventuali diritti particolari dei soci. Tali elementi non devono quindi influenzare la **valutazione della partecipazione**, anche se la dottrina sul

punto non è univoca, ed in particolare alcuni autori ritengono possibile tener conto di situazioni peculiari legate al singolo socio.

Per quanto riguarda il **recesso da una S.p.A.**, l'[articolo 2437-ter cod. civ.](#) prevede che *“il **valore di liquidazione** è determinato dagli amministratori, sentito il parere del Collegio sindacale e del soggetto incaricato alla revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale **valore di mercato delle azioni**”*.

In merito a tale disposizione, il documento della Fondazione evidenzia che l'[articolo 2437-ter cod. civ.](#) non fa riferimento né al bilancio d'esercizio né alla situazione patrimoniale contabile, ragion per cui gli **amministratori devono partire da una situazione patrimoniale contabile aggiornata** ad una data ragionevolmente più prossima alla data prevista per l'assemblea il cui ordine del giorno prevede il diritto di recesso del socio.

Al pari di quanto previsto per le S.r.l., anche nella **valutazione delle azioni del socio di S.p.A.** la Fondazione ritiene che non si debba tener conto di premi di maggioranza o sconti di minoranza. Infatti, dalla lettura delle norme relative alla **determinazione del valore delle partecipazioni**, la differenza tra le due disposizioni normative ([articolo 2473, comma 3, cod. civ.](#) per le S.r.l. e [articolo 2437-ter cod. civ.](#) per le S.p.A.) è solo terminologica, poiché per le S.r.l. si fa riferimento al **patrimonio sociale** mentre per le S.p.A. alla **consistenza patrimoniale, alle prospettive reddituali**, nonché all'eventuale **valore di mercato** se trattasi di società quotata in un mercato regolamentato.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

**LE PERIZIE DI STIMA E LA VALUTAZIONE D'AZIENDA
NELLE OPERAZIONI STRAORDINARIE**

Scopri le sedi in programmazione >

CRISI D'IMPRESA

Ammissibile la falcidia dell'Iva nel concordato preventivo

di Angelo Ginex

È ammissibile la domanda di **pagamento parziale** dei crediti tributari, ivi compresi quelli relativi all'Iva e alle ritenute fiscali, avanzata attraverso una **qualsivoglia proposta di concordato preventivo**, sempreché un professionista terzo e indipendente **attesti** che tale proposta è **maggiormente soddisfattiva** per l'Amministrazione finanziaria rispetto all'alternativa fallimentare.

È questo il nuovo orientamento espresso dall'Agenzia delle Entrate con [circolare 16/E/2018](#), nella quale, in adesione alla più recente giurisprudenza comunitaria in tema di **falcidia dell'Iva** (cfr., **Corte di Giustizia UE, sentenza 7 aprile 2016, causa C-546/14**), ha superato la linea interpretativa prospettata nella [circolare AdE 19/E/2015](#), per poi soffermarsi sulle modifiche introdotte dal nuovo [articolo 182-ter L.F.](#), il quale, al **comma 1**, dispone che con il piano concordatario di cui all'[articolo 160 L.F.](#) il debitore può proporre il **pagamento parziale dei tributi** *"esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo"*.

Detto in altri termini, secondo l'Agenzia delle Entrate, l'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza, che intenda definire, in accordo con l'Amministrazione finanziaria, il trattamento dei crediti tributari, può presentare una **domanda di pagamento parziale attraverso una qualsivoglia proposta di concordato preventivo** (e quindi a prescindere dalla presenza o meno di una domanda di transazione fiscale), seguendo la procedura dettata dall'[articolo 182-ter L.F.](#)

Ciò sulla base della considerazione per la quale non sussiste più l'alternativa, descritta dalla giurisprudenza di legittimità con riguardo alla disciplina previgente (cfr., **Cass., sentenze nn. 22931/2011 e 22932/2011; Cass., sentenza n. 18561/2016; SS.UU., sentenza n. 26988/2016; SS.UU., sentenza n. 760/2017**), tra la procedura generale del concordato preventivo e quella speciale della transazione fiscale, dacché il nuovo [articolo 182-ter L.F.](#) riconosce al debitore un'unica possibilità, quella di specificare, nella proposta di concordato preventivo, il **"trattamento dei crediti tributari"** che intende effettuare.

Si attiva, in questo modo, la procedura prevista dall'[articolo 182-ter L.F.](#), che si è uniformata a quella del concordato preventivo senza transazione fiscale, perdendo le connotazioni e gli effetti peculiari del previgente istituto della **transazione fiscale**.

Quindi, mentre l'ambito di applicazione soggettivo dell'[articolo 182-ter L.F.](#) è rimasto invariato (cfr., [circolare AdE 40/E/2008](#) e [19/E/2015](#)), quello oggettivo risulta decisamente ampliato, sino a ricomprendere l'Iva e le ritenute operate e non versate, che nella disciplina previgente potevano essere esclusivamente dilazionate.

In definitiva, nel sistema delineato dalla nuova norma, **tutti i crediti tributari sono falcidiabili**, con il limite della quota realizzabile sul ricavato in caso di liquidazione, ferme restando le garanzie previste dall'[articolo 160, comma 2, L.F.](#), tra le quali appare segnatamente rimarcato il ruolo dell'**attestazione di un professionista terzo e indipendente**, da cui risulti che, all'esito della comparazione tra il pagamento proposto con la domanda di concordato e la soddisfazione ricavabile nell'alternativa fallimentare, la proposta concordataria sia **maggiormente soddisfattiva** dei crediti tributari.

Ad adiuvandum, se i crediti vantati dall'Amministrazione finanziaria sono assistiti da **privilegio**, la percentuale, i tempi di pagamento, nonché le eventuali garanzie, proposti per i crediti tributari, **non possono essere inferiori o meno vantaggiosi** rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei.

In presenza delle suddette condizioni, la domanda di concordato preventivo può quindi prevedere la **soddisfazione non integrale del credito tributario privilegiato**, mentre la parte del suddetto credito falcidiata degraderà a credito chirografario e sarà inserita in una classe apposita.

Per quanto concerne i **crediti chirografari**, parimenti, il trattamento **non può essere differente** rispetto a quello degli altri creditori non muniti di alcun diritto di prelazione o, nel caso di suddivisione in classi, dei creditori rispetto ai quali è previsto un trattamento più favorevole.

I predetti principi trovano applicazione anche con riferimento ai **crediti privilegiati** divenuti **chirografari** per effetto della degradazione.

Si precisa altresì che, fatta eccezione per l'ipotesi del concordato con continuità aziendale, **la proposta deve, in ogni caso, assicurare il pagamento dei crediti chirografari nella misura di almeno il 20 per cento dell'ammontare complessivo** ex [articolo 160, comma 4, L.F.](#), con la conseguenza che ciò varrà anche per la parte di **credito tributario degradata a chirografo**.

La proposta di concordato, infine, deve indicare **l'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile procurata in favore di ciascun creditore**.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione

LE PROCEDURE CONCORDUALI NELLA CRISI D'IMPRESA

Scopri le sedi in programmazione >

IVA

Il regime Iva delle prestazioni di chirurgia estetica

di **Marco Peirola**

Accade con una certa frequenza che gli uffici locali dell'Agenzia delle Entrate **contestino** l'**esenzione Iva** applicata ai trattamenti resi dai medici specializzati in **chirurgia estetica**, qualificandoli **non** come **prestazioni mediche**, ma come **prestazioni di natura cosmetica**, **imponibili** ai fini Iva.

L'Agenzia delle Entrate, con la [circolare 4/E/2005](#), in riferimento alle **prestazioni mediche di chirurgia estetica**, ha chiarito che le stesse *“sono **esenti da Iva** in quanto sono ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona”*, specificando che *“si tratta di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare **disagi psico-fisici** alle persone”*.

Tale indicazione è stata confermata anche dalla recente **giurisprudenza di merito**.

Nella [sentenza n. 9/1/18 del 08.01.2018](#), la **CTP di Ravenna** ha affermato che *“l'attività professionale svolta dalla ricorrente non è una prestazione di carattere meramente cosmetico, viceversa è una **prestazione medica** a tutti gli effetti, come correttamente è stato esposto nel ricorso, anche con riferimento alla circolare dell'Agenzia delle Entrate 4/E del 28 gennaio 2005, che riconosce la **legittimità dell'esenzione Iva** per le **prestazioni mediche di chirurgia estetica**, ontologicamente connesse al **benessere psico-fisico** del soggetto”*.

A sostegno della conclusione che precede, la decisione rileva che *“i trattamenti di medicina estetica e di chirurgia estetica rientrano nel campo dei **trattamenti medici**, rivolti a curare patologie che possono essere non solo di natura **fisica**, ma anche **psichica**, poiché ben possono essere tesi al conseguimento dello stato di benessere del paziente e tali trattamenti sono riservati all'esercizio della professione sanitaria di medico”*.

La questione è stata esaminata dalla **Corte di giustizia**, che nella **sentenza PFC Clinic (causa C-91/12 del 21.03.2013)** ha ritenuto che anche la chirurgia estetica possa beneficiare dell'**esenzione Iva** se ha **scopo terapeutico e non meramente cosmetico**.

La controversia è sorta dalla richiesta di **rimborso Iva** da parte di una **società sanitaria svedese** operante nei settori della **chirurgia estetica** (*lifting*, addominoplastica, liposuzione, operazioni degli occhi, delle orecchie e del naso, nonché altri interventi di chirurgia plastica) e della **medicina estetica** (depilazione laser definitiva e ringiovanimento della pelle a luce pulsata, trattamento della cellulite, nonché iniezioni di botox e di acido ialuronico), negata però

dall'Autorità fiscale in considerazione della **natura esente** delle prestazioni rese.

Come rilevato dai giudici unionali, *“nel contesto dell'**esenzione** prevista all'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) e c), della direttiva Iva, lo **scopo di prestazioni** come quella di cui trattasi nel procedimento principale è **rilevante** ai fini della valutazione se tali prestazioni siano esenti dall'Iva. Detta esenzione è infatti diretta ad applicarsi alle prestazioni che hanno lo scopo di diagnosticare, curare o guarire malattie o problemi di salute o di tutelare, mantenere o ristabilire la salute delle persone (...)*”. Con la conseguenza che *“prestazioni del tipo di quelle di cui trattasi nel procedimento principale, nei limiti in cui abbiano lo scopo di trattare o curare persone che, a seguito di una malattia, di un trauma oppure di un handicap fisico congenito, abbiamo bisogno di un intervento di natura estetica, potrebbero rientrare nelle nozioni di «**cure mediche**» o di «**prestazioni mediche** [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva e dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva. Per contro, se l'intervento risponde a **scopi puramente cosmetici, non rientra in tali nozioni**”*.

Riguardo alla finalità del trattamento, se sia cioè **terapeutico** o **cosmetico**, le Autorità fiscali svedesi hanno messo in luce che la ricerca dello scopo dell'operazione risulta estremamente vincolante per il medico e per l'Amministrazione finanziaria ed è tale da comportare inevitabilmente profili di incertezza non di poco conto.

La **Corte di giustizia**, sul problema evidenziato, non ha risposto in modo del tutto pertinente, osservando che, *“in situazioni come quelle di cui al procedimento principale, è possibile **che lo stesso soggetto passivo eserciti sia attività esenti**, in forza dell'articolo 132, paragrafo 1, lettere b) o c), della direttiva IVA, **sia attività soggette all'Iva**”*.

Tuttavia, tale **situazione** viene **presa in considerazione** con precisione da detta **direttiva**, che la contempla e la disciplina ai suoi articoli 173 e seguenti. In conformità a detto articolo 173, qualora il soggetto passivo utilizzi beni e servizi per effettuare sia operazioni che danno diritto alla detrazione dell'Iva pagata a monte sia operazioni che non danno diritto a siffatta detrazione, quest'ultima è ammessa soltanto per la parte dell'Iva che è proporzionale all'importo relativo alla prima tra le due categorie di operazioni. Il **pro rata della detrazione** viene determinato, in conformità agli articoli 174 e 175 della direttiva IVA, per il complesso delle operazioni effettuate dal soggetto passivo che agisce in quanto tale”.

In ogni caso, trattandosi di valutare non soltanto dal punto di vista fisico, ma anche psicologico, lo stato del paziente, la Corte ha stabilito che *“le semplici **convinzioni soggettive** che sorgono nella mente della persona che si sottopone a un intervento di carattere estetico in merito ad esso **non sono, di per sé, determinanti** ai fini della valutazione della questione se tale intervento abbia scopo terapeutico”* e che *“le circostanze che prestazioni come quelle di cui trattasi nel procedimento principale siano **fornite o effettuate da un appartenente al corpo medico abilitato**, oppure che lo scopo di tali prestazioni sia determinato da un **professionista** siffatto, sono **idonee a influire sulla valutazione della questione** se interventi come quelli di cui trattasi nel procedimento principale rientrano nelle nozioni di «**cure mediche**» o di «**prestazioni mediche** [alla persona]», ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 132, paragrafo 1, lettera b), della direttiva Iva e dell'articolo*

132, paragrafo 1, lettera c), di tale direttiva”.

Alla luce delle indicazioni offerte dalla giurisprudenza unionale, non v'è dubbio che l'**esenzione** applicabile alle prestazioni di chirurgia estetica **non sia affatto oggettiva**, come invece è lecito desumere dalla [circolare AdE 4/E/2005](#), sulla cui scia si è espressa, più recentemente, la richiamata giurisprudenza di merito nazionale.

Secondo questa differente impostazione, **non può pertanto più ritenersi** che tali operazioni siano **“ontologicamente connesse al benessere psico-fisico del soggetto che riceve la prestazione e quindi alla tutela della salute della persona”**, trattandosi, sempre e comunque, secondo l'Agenzia, **“di interventi tesi a riparare inestetismi, sia congeniti sia talvolta dovuti ad eventi pregressi di vario genere (es: malattie tumorali, incidenti stradali, incendi, ecc.), comunque suscettibili di creare disagi psico-fisici alle persone”**.

La valutazione della natura delle prestazioni come **mediche**, anziché **cosmetiche**, spetta al **medico che esegue l'intervento** e non è verificabile in modo oggettivo, con il concreto rischio di arbitraggi fiscali e di distorsioni della concorrenza che si pongono in contrasto con il principio di neutralità dell'Iva.

Proprio in considerazione del fatto che il **giudizio compete al medico**, alcune **associazioni di categoria** e taluni ordini locali dei medici hanno **preso posizione** a seguito della pronuncia della Corte di giustizia da ultimo citata, sostenendo che il medico effettua esclusivamente “atti medici”, come tali **esenti da Iva** ai sensi dell'[articolo 10 D.P.R. 633/1972](#).

L'**atto medico**, secondo questa posizione, non è determinato dalle richieste del paziente, ma dal fatto stesso che il medico, nell'esercizio della professione, si **prefigge lo scopo di curare il paziente**, anche se vi siano finalità estetiche. Infatti, il trattamento estetico viene sempre ricondotto nell'ambito di una valutazione generale della salute e del benessere psico-fisico della persona. Insomma, l'**intervento chirurgico** e il **trattamento di medicina estetica** rientrerebbe sempre all'interno di un corretto rapporto di alleanza terapeutica tra **medico** e **paziente** e di un percorso di scelta che fa parte dell'atto di cura.

Non resta che auspicare un **chiarimento ufficiale e definitivo** sul punto da parte dell'Amministrazione finanziaria, non potendo però sottacere che l'indicazione contenuta nella [circolare AdE 4/E/2005](#) debba essere ridimensionata alla luce della sentenza in rassegna.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



PENALE TRIBUTARIO

Reati tributari e rapporti con il sequestro e la confisca

di **Luigi Ferrajoli**

L'[articolo 12 bis, comma 1, D.Lgs. 74/2000](#), prevede espressamente che *“nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., per uno dei delitti previsti dal presente decreto, è sempre ordinata la **confisca** dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca dei beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto”*.

Il **comma 2** stabilisce che *“la confisca non opera per la parte che il contribuente si impegna a versare all'erario **anche in presenza di sequestro**”*.

Tale asserzione, secondo recente giurisprudenza (**Cass. Pen., n. 5728/2016**), si riferisce *“ai soli casi di obbligo assunto in maniera formale, tra i quali rientra l'ipotesi di accordo, raggiunto con l'Agenzia delle Entrate, per il **pagamento rateale** del debito di imposta. Tale previsione, tuttavia, non preclude l'adozione del sequestro preventivo ad essa confisca finalizzato, relativamente agli importi non ancora corrisposti; ovvero in presenza di un **piano rateale di versamento**, sia pure limitato agli **importi non ancora corrisposti**”*.

Ne consegue che la **funzione** del vincolo cautelare è quella di garantire che la misura ablativa utilizzata produca i propri effetti qualora il versamento “promesso” non si verifichi; ciò è stato chiarito dalla [sentenza n. 28745/2018 del 21.06.2018](#) dalla **Terza Sezione della Corte di Cassazione**.

Nel caso di specie, gli imputati, anche quali rappresentanti legali della società coinvolta, avevano depositato istanza di riesame, ex **articolo 324 c.p.p.**, avverso il **decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca** emesso dal GIP ed avente oggetto le somme di danaro giacenti su conti correnti intestati agli imputati, o ad essi riconducibili, nonché su beni immobili e mobili di proprietà di costoro, fino alla concorrenza della somma derivante dai reati tributati di **omesso versamento dell'Iva** e delle **ritenute alla fonte**.

Il Tribunale della libertà aveva rigettato l'istanza e gli imputati decidevano dunque di proporre **ricorso per cassazione** avverso tale provvedimento eccependo, come unico motivo, la **violazione dell'[articolo 606, comma 1, lett. b\) e d\), c.p.p.](#)** relativamente all'erronea applicazione della legge e conseguentemente la manifesta illogicità della motivazione.

Nello specifico, i ricorrenti eccepivano l'idoneità dell'accordo transattivo costituito con l'amministrazione finanziaria a costituire **presupposto per la revoca**, in quanto la società aveva

effettuato la procedura per la definizione del debito fiscale nei confronti dell'Erario, attraverso il pagamento rateale dell'imposta evasa; rappresentavano anche che la società avrebbe vantato dei crediti per una somma molto superiore a quella sequestrata.

Il Giudice di legittimità, con la sentenza in esame, ha rigettato il ricorso proposto dai contribuenti, precisando che il ricorso per cassazione contro le ordinanze riguardanti il sequestro preventivo o probatorio è ammesso esclusivamente per **violazione di legge**, dovendosi ricomprendere sia gli *errores in iudicando* o in *procedendo*, nonché quei vizi della motivazione così radicali da rendere le argomentazioni poste a sostegno del provvedimento prive dei **requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza** e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice.

Non solo. La Corte ha ritenuto irrilevante ai fini della revoca o della riduzione del sequestro **l'accordo transattivo concluso con l'ente amministrativo**.

Più in particolare, il Tribunale adito aveva correttamente osservato che la **rateizzazione** era appena iniziata e la difesa non avrebbe prodotto in giudizio sufficienti elementi per determinare l'eventuale importo entro cui avrebbe dovuto essere ridotto il provvedimento ablatorio, atteso che **i beni sequestrati risultavano notevolmente inferiori rispetto alla somma evasa**.

La Corte, riprendendo un principio giurisprudenziale sancito dalla Sezione Unite (**Cass. Pen., n. 10561/2014**), ha inoltre ritenuto che il **sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente** possa essere disposto anche quando l'impossibilità del reperimento dei beni, costituenti il profitto del reato, sia **transitoria e reversibile**, purché sussistente al momento della richiesta e all'adozione della misura, non essendo necessaria la loro preventiva ricerca generalizzata.

Sul punto la Corte ha precisato che *"in caso di **reati tributari** commessi dall'amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, **all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica**, risulti **impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente** che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato"* (**Cass. Pen., n. 10418/2018**).

Nel caso in esame, essendo risultato parzialmente incapiante il sequestro diretto del profitto del reato, il sequestro era stato correttamente **esteso "per equivalente"** ai beni nella disponibilità dei soggetti che hanno ricoperto **cariche direttive** nella società.



IVA

Costituzione del Gruppo Iva: dichiarazione entro il 15.11

di **EVOLUTION**



L'articolo 1, comma 24, della L. 232/2016, ha inserito nel D.P.R. 633/1972, dopo l'articolo 70, il titolo V-bis Gruppo Iva, composto dagli articoli da 70-bis a 70-duodecies.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa della costituzione del Gruppo Iva, dopo l'approvazione del modello da inviare all'Agenzia delle entrate.

L'[articolo 70-quater del D.P.R. 633/1972](#) prevede che i soggetti passivi, stabiliti nel territorio dello Stato, esercenti attività d'impresa, arte o professione, tra i quali sussistono, **congiuntamente**, i vincoli finanziario, economico e organizzativo, possono **optare** per la costituzione del Gruppo Iva.

I vincoli di cui al periodo precedente devono **sussistere**:

- al **momento dell'esercizio** dell'opzione per la costituzione del Gruppo Iva e
- comunque **già dal 1° luglio dell'anno precedente** a quello in cui ha effetto l'opzione.

L'opzione deve essere esercitata dal **rappresentante** del Gruppo mediante la **presentazione in via telematica** di una apposita **dichiarazione** relativa alla costituzione del Gruppo Iva **sottoscritta da tutti i partecipanti**.

Nella dichiarazione vanno indicati:

- gli elementi di cui all'[articolo 70-quater, comma 2, del decreto Iva](#),
- nonché le **eventuali opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis](#) del medesimo decreto.

Il **comma 2 dell'[articolo 70-quater](#)** individua:

- la **denominazione** del Gruppo Iva;
- i **dati identificativi del rappresentante** del Gruppo Iva, di seguito denominato «**rappresentante di gruppo**», e dei soggetti **partecipanti** al gruppo medesimo;
- l'attestazione della **sussistenza**, tra i soggetti partecipanti al gruppo, dei **vincoli** di cui all'[articolo 70-ter](#);
- l'**attività** o le **attività** che saranno svolte dal Gruppo Iva;
- l'**elezione di domicilio** presso il rappresentante di Gruppo da parte di ciascun soggetto partecipante al Gruppo medesimo, ai fini della **notifica** degli **atti** e dei **provvedimenti** relativi ai periodi d'imposta per i quali è esercitata l'opzione; l'elezione di domicilio è **irrevocabile** fino al termine del periodo di decadenza dell'azione di accertamento o di irrogazione delle sanzioni relative all'ultimo anno di validità dell'opzione;
- la **sottoscrizione** del rappresentante di Gruppo, che presenta la dichiarazione, e degli altri soggetti partecipanti.

Ai fini dell'esercizio delle **opzioni** di cui agli [articoli 36](#) e [36-bis](#), la dichiarazione può essere **integrata entro il 31 dicembre dell'anno precedente** a quello in cui ha **effetto** la costituzione del **Gruppo Iva**.

In sede di **prima applicazione** delle disposizioni di cui al **titolo V-bis** del decreto 633/1972, la dichiarazione per la costituzione del Gruppo Iva ha **effetto dall'anno 2019 se presentata entro il 15 novembre del 2018**, al fine di consentire ai soggetti interessati di **valutare le condizioni** per l'esercizio di detta opzione.

Con il **provvedimento AdE n. 215450 del 19 settembre 2018** è stato approvato il **modello AGI/1**, dichiarazione per la **costituzione del Gruppo Iva**, con le relative istruzioni. Il documento di prassi prevede che il modello **deve sempre essere sottoscritto da parte di tutti i partecipanti**, al fine di garantire la **totale conoscenza** della **composizione** e delle **caratteristiche** del Gruppo Iva e l'**accettazione** del modello stesso.

L'inclusione di **ulteriori partecipanti**, prevista all'[articolo 70-quater](#), la loro **esclusione**, ai sensi dell'[articolo 70-decies](#), **comma 5**, l'eventuale **revoca** dell'opzione, di cui all'[articolo 70-novies](#), nonché **ogni altra variazione**, sono effettuate con le **modalità previste per l'opzione**, quindi, mediante la **presentazione telematica** della **dichiarazione** da parte del rappresentante del Gruppo (modello AGI/1).

In caso di **mancato esercizio dell'opzione** da parte di uno o più soggetti:

- è **recuperato** a carico del Gruppo Iva l'**effettivo vantaggio fiscale** conseguito;
- il Gruppo Iva **cessa a partire dall'anno successivo rispetto a quello in cui viene accertato il mancato esercizio dell'opzione**, a meno che i predetti soggetti non esercitino l'opzione per **partecipare** al gruppo medesimo. Tale opzione ha **sempre effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo**.

Al Gruppo Iva è attribuito un **proprio numero di partita Iva**, cui è associato ciascun

partecipante, che è riportato nelle **dichiarazioni** e in ogni altro atto o comunicazione relativi all'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.

Il Gruppo Iva deve essere inteso come un **soggetto autonomo** come qualsiasi altro soggetto Iva.

Infine, ex **comma 4 articolo 70-quater**, si precisa che l'esercizio da parte di un soggetto dell'opzione per il Gruppo Iva comporta il **venir meno degli effetti delle opzioni in materia di Iva** esercitate dallo stesso in precedenza, anche se **non è decorso** il periodo minimo di permanenza nel particolare regime prescelto.



 **EVOLUTION Euroconference**

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.


richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

VIAGGI E TEMPO LIBERO

Proposte di lettura da parte di un bibliofilo cronico

di **Andrea Valiotto**

IL MONDO NELL'ABISSO



Eugenio Mazzarella


Neri Pozza

Prezzo – 12,50

Pagine – 112

Con la pubblicazione nel 2014 dei tre volumi dei Quaderni neri si è di nuovo proposta una querelle classica della vicenda di pensiero di Martin Heidegger: «Heidegger e la politica». Più precisamente: «Heidegger e il nazismo». E più ancora «Heidegger e gli ebrei». Al di là, tuttavia, della evidente operazione di marketing editoriale che ruota attorno a questa riproposizione, i Quaderni neri pongono una serie di questioni rilevanti sul rapporto tra Heidegger e il suo tempo storico e sull'ultima fase della sua riflessione filosofica. Oggetto di questo libro sono esattamente tali questioni, strettamente connesse al grande tema heideggeriano della modernità e della tecnica. Eugenio Mazzarella mostra come dopo l'esplicita adesione al nazismo, attestata chiaramente dal celebre discorso del rettorato del 1933, Heidegger avviò un vero e proprio disimpegno dalla politica e dalla realtà storica del suo tempo. Disimpegno che assume un tono sempre più apocalittico man mano che, nell'inoltrarsi negli anni Trenta, diviene sempre più chiara, per il filosofo tedesco, la deriva di mera potenza del Reich «millenario»; da contropotenza politico-spirituale alla crisi dell'Europa a mera variante del mondo moderno, del calcolo della «tecnica». Un giudizio che consegna l'intero presente – il mondo, la vita, la storia, e l'umanità che vi è coinvolta – al puro abisso di un anatema gnostico, di fronte a cui non c'è scampo se non quello di un'altra possibile storia dell'Essere a venire, sancita dalla celebre espressione: «Soltanto un dio ci può salvare». La storicità concreta, esistenziale e storica, così come si offriva in Essere e tempo, viene in tal modo completamente abbandonata.

NOI, ESSERI ECOLOGICI



Timothy Morton

Laterza

Prezzo – 16,00

Pagine – 224

Non leggi libri che parlano di ecologia? Allora questo fa al caso tuo. Non leggi libri che parlano di ecologia? Allora questo fa al caso tuo. Questo libro non predica ai convertiti. Non devi essere ecologico. Perché sei ecologico. Da qualche parte c'è un uccellino che canta e le nuvole passano in cielo. Guardati attorno: essere ecologici implica uno strano senso di inclusione personale in quello che si sta vivendo perché noi siamo l'ambiente e l'ambiente siamo noi. L'oceano che si acidifica! Il riscaldamento climatico! Le specie che si estinguono! Hai appena fatto in modo di non essere mai ecologico. Ti sei fatto schiacciare dall'afflusso dei dati, sei caduto nella trappola dell'orrore dell'estinzione e del riscaldamento globale. Hai davanti a te solo lo spettro della decisione finale, disperata, a pugni e denti stretti. Senti che devi essere o fare qualcosa di totalmente diverso. Ecco scavato il baratro: da questo momento in poi non farai che mostrare a te stesso e agli altri quanto è largo e profondo questo baratro. Essere ecologici comporta un cambiamento imponente, ma di segno differente da quello seguito fin qui: se hai una vaga idea che ci sia un dentro di te e un fuori di te, sei sulla buona strada. Non affogare nella paura della minaccia esterna, non c'è nulla di esterno, noi siamo parte della natura, noi siamo ecologici.

QUINTO COMANDAMENTO



Valerio Massimo

Mondadori

Prezzo – 20,00

Pagine – 348

In una mattina di febbraio del 2004 un uomo fa irruzione in un ospedale di Imola. Il suo nome è Jean Lautrec. Incurante di sorveglianti e infermieri si precipita nella stanza in cui è sdraiato un uomo sedato e intubato. È un sacerdote, padre Marco Giraldi, che è riuscito a sfuggire ai sicari assoldati dalle multinazionali contro cui si è messo per fermare la distruzione della foresta amazzonica e dei suoi popoli. Ma la sua fuga ha avuto un prezzo. Ora giace nel letto, avvelenato e tenuto in vita dalle macchine. Ha continuato a combattere la causa dei deboli, a dare speranza a chi non ne ha. Jean Lautrec a denti stretti ringhia: “Cosa ti hanno fatto, comandante?”. Padre Marco e Jean si erano conosciuti tanti anni prima, in un altro continente, in un altro tempo. In Congo, proprio mentre il paese stava per ottenere l'indipendenza dal Belgio. Ma gli eventi erano precipitati. Il discorso di un giovane rivoluzionario, Patrice Lumumba, aveva incendiato gli animi e il Congo aveva preso fuoco. Era scoppiata la guerra civile, gli scontri tra le etnie, la caccia ai colonizzatori. Padre Marco però decide di non scappare. Resterà in Congo a difendere i confratelli innocenti in quel paese in preda al caos, le vittime di un odio e di una violenza feroce che non risparmia né vecchi, né donne, né bambini. Ma non può riuscirci da solo. Ha bisogno di una squadra, composta da quello che in quel momento può trovare. E sotto le parvenze di professionisti in disarmo, di giovani ansiosi di avventura, di relitti umani, troverà degli eroi. Nasce così il Quinto Commando: guerrieri, mercenari, tra cui Kazianoff, un medico russo alcolizzato ex Spetsnaz, Louis, un prete vallone rinnegato per amore, Rugenge, il leopardo nero, giovane cacciatore congolese dalla mira micidiale, lo stesso Jean Lautrec imbattibile con il mitra, tutti agli ordini di padre Marco, il Templare di fine millennio...

L'UNICA STORIA



Julian Barnes


Einaudi

Prezzo – 19,00

Pagine – 248

Un'estate dei primi anni Sessanta, rientrato per le vacanze nei sobborghi londinesi dove vive con i genitori e afflitto dalla noia placida e solitaria dei suoi diciannove anni, Paul Roberts accoglie il suggerimento materno di iscriversi al circolo del tennis. Ma al suo primo torneo di doppio, anziché con uno dei vari indistinguibili Hugo, con una delle brune coetanee Caroline che avrebbero fatto la felicità della signora Roberts, il sorteggio lo accoppia con Susan Macleod. Alta e scanzonata, sicura in campo e affascinante, Susan ha un marito, due figlie e grossomodo l'età di sua madre. Con lei Paul inizia una relazione scandalosa che lo traghetta nella vita adulta e lo cambia per sempre. «Ed è così che vorrei ricordare ogni cosa, se solo potessi», lamenta il narratore, rievocando dalla prospettiva della vecchiaia gli esordi di quella sua travolgente storia d'amore: l'euforia dell'anticonformismo, l'ebbrezza del sesso, la fuga, il nuovo inizio. Ma le storie non sono mai davvero uniche, né univoche, e nel match giocato da Susan e Paul, quello della donna navigata con il suo bel-ami non è che il primo set. Per il secondo, il narratore, abbandonata la presa diretta dell'adolescenza, sceglie lo sguardo esterno di un tu ideale, che diventa impassibile terza persona nell'ultima parte del libro. Man mano che «lo strepito dell'io» si acquieta, ci racconta della costellazione di altre storie, tutte legittimamente uniche, che circondano i due amanti: il grottesco marito di Susan, Mr E.G., per il quale Paul non è che uno dei «giovani cicisbei» di cui la consorte si attornia, le due figlie variamente ostili, il generoso amico Eric, la saggia e disillusa Joan, con il suo gin, i suoi cani e i suoi cruciverba truccati. E soprattutto la storia del rivale subdolo e invincibile con cui il giovane Paul si trova a fare i conti, fallendo. «Che cosa preferireste, amare di più e soffrire di più; o amare di meno e soffrire di meno?», si era chiesto il narratore in apertura del romanzo. È una domanda che i personaggi di Julian Barnes, dal Geoffrey Braithwaite del Pappagallo di Flaubert al Tony Webster del Senso di una fine, a cui L'unica storia è strettamente collegato, si sono posti spesso. Per Paul, più di cinquant'anni dopo quel primo fatidico torneo di doppio misto, la risposta sta forse nell'appunto scritto su un taccuino in gioventù e mai più depennato: «In amore, ogni cosa è al tempo stesso vera e falsa; l'unico argomento al mondo sul quale è impossibile dire insensatezze».

ABBIAMO TOCCATO LE STELLE



Riccardo Gazzaniga

Rizzoli

Prezzo – 16,00

Pagine – 240

Lo sport non è fatto solo di vittorie e di sconfitte. È importante anche come si vince e come si perde. Perché essere un campione non significa soltanto conquistare una medaglia, battere un record, dominare nella propria disciplina, ma conquistare un primato morale, saper difendere un ideale nobile, dare un esempio. E combattere contro avversari invisibili e subdoli come la discriminazione razziale, politica o sessuale, contro malattie o infortuni gravissimi, o semplicemente contro regole ingiuste e tradizioni fuori dal tempo. I protagonisti di questi venti racconti, con le loro scelte coraggiose e la loro straordinaria capacità di lottare, ci mostrano come lo sport può cambiare il mondo, quando si fa portavoce dei più alti valori umani. La storia di Yusra Mardini, ragazza che scappò a nuoto dalla guerra; di Gino Bartali, campione che pedalò per salvare centinaia di ebrei; di Emile Griffith, pugile che uccise sul ring e amò gli uomini; di Kathrine Switzer, prima donna a correre una maratona; di Peter Norman, eroe silenzioso tra i due giganti del 1968: queste e tante altre storie raccontate dalla voce forte e dolce, epica



EVOLUTION
Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >